
Ordinanza concernente la scuola media di informatica (OSMI)

Del 29 aprile 2024

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: **425.150**

Modificato: 425.060 | 425.080 | 425.100 | 430.400

Abrogato: –

emanata dal Governo il 29 aprile 2024

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾

I.

L'atto normativo "Ordinanza concernente la scuola media di informatica (OSMI)" CSC [425.150](#) viene pubblicato quale nuovo atto normativo.

1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina la promozione semestrale e le condizioni per il conseguimento dell'attestato federale di capacità di informatico/informatica nonché della maturità professionale per le scuole medie di informatica con maturità professionale gestite secondo le disposizioni del diritto federale.

² I regolamenti di scuole medie superiori private che divergono dalle disposizioni della presente ordinanza necessitano dell'approvazione del Governo.

¹⁾ CSC [110.100](#)

³ Per quanto la presente ordinanza non contenga regolamentazioni esplicite, si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza sul liceo¹⁾, nonché le disposizioni della Confederazione relative alla formazione professionale di base.

Art. 2 Durata della formazione

¹ La formazione per il conseguimento dell'attestato federale di capacità di informatico/informatica con maturità professionale dura quattro anni. Essa si articola di norma in una formazione scolastica triennale a tempo pieno e in un successivo periodo di pratica di lunga durata in azienda di un anno.

Art. 3 Programmi didattici

¹ L'insegnamento viene impartito secondo i piani di formazione allestiti in conformità alle prescrizioni del diritto federale e approvati dal Governo.

2. Promozione

Art. 4 Materie di promozione

¹ Sono materie di promozione:

- a) le materie del settore di base: prima lingua nazionale (Deutsch, rumantsch/Deutsch, italiano); seconda lingua nazionale (tedesco, francese, Italienisch); terza lingua (inglese); matematica;
- b) le materie dell'opzione specifica in conformità all'allegato 1;
- c) le materie dell'opzione complementare in conformità all'allegato 1;
- d) competenze informatiche: media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note per i moduli dell'area disciplinare competenze informatiche con la ponderazione dell'80 per cento e delle note dei corsi interaziendali con la ponderazione del 20 per cento;
- e) educazione fisica.

Art. 5 Promozione semestrale

¹ La promozione al semestre successivo avviene se, contemporaneamente:

- a) nelle materie di maturità professionale del settore di base, dell'opzione specifica e dell'opzione complementare conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera a – lettera c:
 1. la media di tutte le note di promozione ammonta almeno a 4,0;
 2. la differenza delle note di promozione insufficienti rispetto alla nota 4,0 non supera complessivamente il valore 2,0; e
 3. non vi sono più di due note di promozione inferiori al 4,0.
- b) in tutte le materie di promozione conformemente all'articolo 4 capoverso 1 lettera a – lettera e:

¹⁾ CSC [425.050](#)

-
1. la media di tutte le note di promozione ammonta almeno a 4,0;
 2. la differenza delle note di promozione insufficienti rispetto alla nota 4,0 non supera complessivamente il valore 2,0; e
 3. non vi sono più di tre note di promozione inferiori al 4,0.

² Chi non soddisfa questi presupposti viene promosso provvisoriamente. Dopo una promozione provvisoria le condizioni di promozione devono essere adempite nella prossima pagella. In caso contrario devono essere ripetuti gli ultimi due semestri.

³ Fino alla conclusione della formazione è possibile ripetere al massimo una volta un anno di insegnamento.

3. Esami di maturità professionale

Art. 6 Date degli esami finali della maturità professionale

¹ Gli esami finali scritti e orali della maturità professionale si tengono prima delle vacanze estive di norma alla fine del terzo anno di formazione.

² L'Ufficio della formazione medio-superiore stabilisce le date degli esami finali, tenendo conto delle direttive della Confederazione.

Art. 7 Ammissione

¹ Se per quanto concerne la frequenza della scuola non esiste un'autorizzazione d'eccezione dell'Ufficio della formazione medio-superiore, l'ammissione presuppone la frequenza di una scuola media di informatica nel Cantone dei Grigioni almeno negli ultimi due anni e una promozione almeno provvisoria nell'ultimo semestre prima degli esami finali della maturità professionale.

Art. 8 Partecipazione delle scuole universitarie professionali

¹ Le scuole universitarie professionali devono essere adeguatamente coinvolte nello svolgimento degli esami finali della maturità professionale.

Art. 9 Materie d'esame

¹ Vengono esaminate per iscritto la prima lingua nazionale, la seconda lingua nazionale, la terza lingua (inglese), matematica e le materie dell'opzione specifica in conformità all'allegato 1. La durata degli esami si conforma alle disposizioni del diritto federale.

² Vengono esaminate oralmente la prima lingua nazionale, la seconda lingua nazionale nonché la terza lingua (inglese). Gli esami orali durano 15 minuti.

Art. 10 Note della maturità professionale

¹ Le note della maturità professionale vengono attribuite conformemente alle disposizioni del diritto federale.

² La direzione scolastica emana un regolamento che contiene le disposizioni per il lavoro interdisciplinare nelle materie di tutte le aree disciplinari e per il progetto didattico interdisciplinare. La direzione scolastica disciplina in particolare la durata delle presentazioni orali nonché la valutazione.

³ In inglese deve essere sostenuto un esame per un diploma di lingue straniere riconosciuto dall'ufficio federale competente.

⁴ Diplomi di lingue straniere riconosciuti dall'ufficio federale costituiscono parte della nota nelle corrispondenti materie. La direzione scolastica emana un regolamento al riguardo.

Art. 11 Note e certificato delle note provvisorio

¹ Per nota delle competenze informatiche si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle medie sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a) media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note relative ai moduli dell'area disciplinare competenze informatiche; questa nota è ponderata all'80 per cento;
- b) media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note relative ai corsi interaziendali; questa nota è ponderata al 20 per cento.

² Il certificato delle note provvisorio viene rilasciato dalla scuola media di informatica subito dopo che sono stati sostenuti gli esami finali della maturità professionale e contiene le note della maturità professionale, salvo la nota definitiva per il lavoro interdisciplinare, nonché la nota delle competenze informatiche. Vengono indicati i diplomi di lingue straniere esterni conseguiti.

4. Formazione professionale pratica

Art. 12 Periodo di pratica aziendale di lunga durata

¹ La formazione professionale pratica viene impartita nel quadro di un periodo di pratica aziendale di lunga durata.

² Il periodo di pratica aziendale di lunga durata viene di norma frequentato durante il quarto anno di formazione e dura almeno 220 giorni lavorativi in caso di grado di occupazione del 100 per cento.

³ Le persone in formazione cercano in autonomia il loro posto di pratica. Se necessario la scuola media di informatica sostiene le persone in formazione nella ricerca di un posto di pratica.

Art. 13 Ammissione al periodo di pratica aziendale di lunga durata

¹ Viene ammesso al periodo di pratica aziendale di lunga durata chi nel campo di qualificazione nota delle competenze informatiche conformemente alle disposizioni determinanti del diritto federale raggiunge almeno la nota 4,0 e di norma soddisfa le condizioni per il superamento dell'esame di maturità professionale senza progetto didattico interdisciplinare. La direzione scolastica decide in merito alle eccezioni.

Art. 14 Assistenza e valutazione del progetto didattico interdisciplinare e del lavoro pratico individuale

¹ Durante il periodo di pratica aziendale di lunga durata le persone in formazione sono assistite da un insegnante della scuola media di informatica, a cui compete anche la valutazione della presentazione del progetto didattico interdisciplinare.

² L'assistenza e la valutazione del lavoro pratico individuale svolto durante il periodo di pratica aziendale avvengono da parte del capo esperto.

Art. 15 Istruzioni dell'Ufficio della formazione medio-superiore

¹ L'Ufficio della formazione medio-superiore emana istruzioni concernenti l'organizzazione del periodo di pratica aziendale di lunga durata e del lavoro pratico individuale, in accordo con le competenti organizzazioni del mondo del lavoro, con l'Ufficio della formazione professionale nonché con le direzioni scolastiche.

5. Procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità

Art. 16 Procedura di qualificazione

¹ La procedura di qualificazione per il conseguimento dell'attestato federale di capacità di informatico/informatica si conforma alle disposizioni determinanti del diritto federale.

² In qualità di direzione degli esami competente, l'Ufficio della formazione professionale decide in merito al superamento della procedura di qualificazione.

6. Attestato federale di capacità con maturità professionale

Art. 17 Disposizioni per il superamento della maturità professionale

¹ Il superamento dell'esame di maturità professionale si conforma alle disposizioni del diritto federale.

Art. 18 Commissione d'esame

¹ Subito dopo lo svolgimento degli esami finali della maturità professionale, la commissione d'esame scolastica definita secondo l'articolo 30 capoverso 1 dell'ordinanza sul liceo¹⁾ si riunisce su invito della direzione degli esami della scuola media di informatica. Essa procede alla validazione delle note degli esami finali, delle note per la maturità professionale e della nota delle competenze informatiche.

² Una volta disponibile la nota relativa al progetto didattico interdisciplinare, la direzione degli esami della scuola media di informatica accerta se i presupposti per il superamento dell'esame di maturità professionale siano soddisfatti e comunica l'esito per iscritto alle persone in formazione interessate.

³ Dopo la conclusione della procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità, la direzione degli esami determina i risultati degli esami per le procedure di qualificazione e accerta se la procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità sia da considerarsi superata o non superata.

⁴ Le decisioni della direzione degli esami della scuola media di informatica e della direzione degli esami per le procedure di qualificazione possono essere impugnate con ricorso amministrativo entro dieci giorni presso il Dipartimento.

Art. 19 Attestato federale di capacità con maturità professionale

¹ Chi supera la procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità e la maturità professionale valutata secondo le disposizioni della Confederazione riceve l'attestato federale di capacità di informatico/informatica con maturità professionale.

Art. 20 Ripetizione

¹ Per la ripetizione degli esami finali della maturità professionale e della procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità fanno stato le disposizioni del diritto federale.

Art. 21 Attestato federale di capacità senza maturità professionale

¹ Chi supera la procedura di qualificazione per l'attestato federale di capacità ma non per la maturità professionale riceve l'attestato federale di capacità di informatico/informatica.

7. Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

¹ L'esecuzione della presente ordinanza compete all'Ufficio della formazione medio-superiore.

¹⁾ CSC [425.050](#)

II.

1.

L'atto normativo "Ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie superiori (Ordinanza sull'ammissione)" CSC [425.060](#) (stato 1 agosto 2019) è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1 (modificato)

¹ Per l'ammissione alla sezione liceale, di scuola media di commercio, **di scuola media di informatica** o di scuola specializzata di una scuola media superiore, sia gli allievi grigionesi, sia gli allievi provenienti da fuori Cantone devono seguire una procedura d'ammissione secondo le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 3 cpv. 1 (modificato)

¹ Per accedere alla prima o alla terza classe del liceo nonché alla prima classe della scuola media di commercio, **di scuola media di informatica** o della scuola specializzata, gli allievi grigionesi devono superare un esame d'ammissione cantonale.

Art. 4 cpv. 1

¹ Le scuole medie superiori possono ammettere per l'inizio dell'anno scolastico allievi in una sezione di scuola media superiore senza che questi debbano sostenere un esame d'ammissione cantonale:

4. **(modificata)** in caso di ammissione alla quinta classe del liceo subito dopo il conseguimento del certificato di una scuola media di commercio **o di scuola media di informatica** con maturità professionale, di un certificato di scuola specializzata o di una maturità specializzata; l'opzione specifica va però scelta in base ~~alla licenza~~ **al certificato**.

Art. 7a cpv. 1

¹ Possono accedere all'esame d'ammissione cantonale gli allievi grigionesi che si sono iscritti per tempo e che dimostrano quanto segue:

2. **(modificata)** di aver frequentato il grado secondario I, di norma la seconda o la terza classe, in caso di esame d'ammissione alla terza classe del liceo, nonché alla prima classe della scuola media di commercio, **di scuola media di informatica** o della scuola specializzata;

Art. 8 cpv. 1 (modificato)

¹ L'Ufficio designa un gruppo direttivo, un gruppo d'esame per ciascuna materia esaminata per la prima classe del liceo e un altro gruppo d'esame per ciascuna materia esaminata per la terza classe del liceo nonché per la prima classe della scuola media di commercio, **di scuola media di informatica** e della scuola specializzata. Esso stabilisce la direzione del gruppo direttivo e dei gruppi d'esame.

Art. 10 cpv. 2 (modificato)

² Il gruppo d'esame per la terza classe del liceo, nonché per la prima classe della scuola media di commercio, **di scuola media di informatica** e della scuola specializzata, è composto di regola, per ogni materia esaminata, da due insegnanti della scuola media superiore cantonale con sede a Coira, da due insegnanti delle scuole medie superiori private e da due insegnanti di scuola secondaria.

Art. 15 cpv. 1

¹ Il gruppo direttivo calcola il voto di passaggio per chi si è iscritto all'esame d'ammissione:

2. **(modificata)** in caso di partecipazione all'esame d'ammissione cantonale alla terza classe del liceo, rispettivamente alla prima classe della scuola media di commercio, **della scuola media di informatica** o della scuola specializzata direttamente dalla seconda classe secondaria di una scuola che rientra nel campo d'applicazione della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni.

Art. 17 cpv. 1 (modificato)

¹ Il voto di passaggio alla terza classe del liceo, rispettivamente alla prima classe della scuola media di commercio, **di scuola media di informatica** o della scuola specializzata si calcola sulla base della prima pagella semestrale della seconda classe secondaria quale media arrotondata al secondo decimale dei voti ottenuti in:

Elenco invariato.

Art. 18 cpv. 1

¹ Si tengono esclusivamente per iscritto gli esami per l'ammissione:

2. **(modificata)** alla terza classe del liceo, alla prima classe della scuola media di commercio, **di scuola media di informatica** o della scuola specializzata nella lingua prima definita al momento dell'iscrizione all'esame, in inglese, in aritmetica e in algebra, nonché in geometria.

Art. 22 cpv. 1

¹ L'esame d'ammissione cantonale è superato:

-
3. **(modificata)** per la prima classe della scuola media di commercio, **di scuola media di informatica** e della scuola specializzata se la media dell'esame raggiunge il valore di 4 e se la differenza fra i voti delle materie d'esame e il voto 4 non ammonta a più di 1,5 punti verso il basso.

2.

L'atto normativo "Ordinanza concernente il pagamento di contributi e gli emolumenti nel settore delle scuole medie superiori del Cantone dei Grigioni (OCESMS)" CSC [425.080](#) (stato 1 agosto 2019) è modificato come segue:

Art. 9 cpv. 1 (modificato)

¹ Gli allievi aventi diritto a contributi che frequentano dal primo al quarto anno di formazione del liceo quadriennale nonché dal primo al terzo anno di formazione della scuola media di commercio, **della scuola media di informatica** o della scuola specializzata devono corrispondere ogni anno una tassa scolastica di 640 franchi.

Art. 12 cpv. 3 (modificato)

³ Nel quarto anno della scuola media di commercio **e della scuola media di informatica**, durante il quale viene svolto il periodo di pratica di lunga durata, deve essere corrisposto un emolumento di 460 franchi.

Art. 13 cpv. 1 (modificato)

¹ La tassa scolastica deve essere pagata entro il 31 gennaio. La fatturazione viene effettuata da parte delle scuole medie superiori. L'emolumento per il conseguimento della maturità specializzata, per il periodo di pratica di lunga durata della scuola media di commercio **e della scuola media di informatica** nonché per l'esame in caso di ripetizione dell'esame finale senza ripetizione della classe finale è dovuto dopo la fatturazione da parte delle scuole medie superiori.

3.

L'atto normativo "Ordinanza concernente l'organizzazione delle scuole medie superiori con ente responsabile cantonale (Ordinanza sull'organizzazione delle scuole medie superiori, OOSMS)" CSC [425.100](#) (stato 1 agosto 2023) è modificato come segue:

Allegati

Allegato 1: Disposizioni per la Scuola cantonale grigione (SCG) quale scuola media superiore cantonale a Coira (art. 4 cpv. 2) **(modificato)**

4.

L'atto normativo "Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)" CSC [430.400](#) (stato 1 marzo 2015) è modificato come segue:

Art. 4 cpv. 2

² Non deve sostenere un esame di ammissione chi:

- b) **(modificata)** nell'anno di entrata o nell'anno civile precedente ha superato l'esame di ammissione a una scuola specializzata, a una scuola media di commercio, **a una scuola media di informatica** o a una scuola media professionale commerciale e ha concluso la terza classe del grado ~~superiore~~**secondario I**;

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2024.

Allegato 1: Materie di promozione (art. 4) e materie d'esame (art. 9) dell'opzione specifica e dell'opzione complementare

(Stato 1° agosto 2024)

I. Scuola media di informatica con maturità professionale indirizzo economia e servizi, tipo economia

1. Materie dell'opzione specifica

Finanze e contabilità nonché economia e diritto.

2. Materie dell'opzione complementare

Storia e politica nonché tecnica e ambiente.

3. Materie d'esame

Finanze e contabilità nonché economia e diritto.

II. Scuola media di informatica con maturità professionale indirizzo tecnica, architettura, scienze della vita (MPT)

1. Materie dell'opzione specifica

Scienze naturali e matematica.

2. Materie dell'opzione complementare

Storia e politica nonché economia e diritto.

3. Materie d'esame

Scienze naturali e matematica.

Allegato 1: Disposizioni per la Scuola cantonale grigione (SCG) quale scuola media superiore cantonale a Coira (art. 4 cpv. 2)

(Stato 1° agosto 2024)

1. Offerta formativa

- a) La SCG gestisce:
 - 1. un liceo della durata di sei anni e uno della durata di quattro anni;
 - 2. una scuola specializzata con i campi professionali salute, lavoro sociale nonché pedagogia ed è luogo di frequenza della scuola per la maturità specializzata in lavoro sociale;
 - 3. una scuola media di commercio con maturità professionale;
 - 4. una scuola media di informatica con maturità professionale.
- b) Viene promosso in modo particolare l'insegnamento nelle lingue cantonali tedesco, romancio e italiano. Al liceo devono essere proposti cicli di maturità bilingue nelle lingue cantonali conformemente alle disposizioni della Commissione svizzera di maturità (CSM).
- c) L'insegnamento immersivo con l'inglese può essere proposto esclusivamente nelle opzioni specifiche e nelle opzioni complementari.

2. Membri della direzione scolastica

- a) I membri della direzione scolastica della SCG sono il rettore, il corettore nonché i prorettori.
- b) Il volume d'impiego, inclusa la quota destinata all'insegnamento, ammonta:
 - 1. per il rettore al 100 per cento;
 - 2. per il corettore al 100 per cento;
 - 3. per i prorettori in totale al 300 per cento.

3. Griglia oraria e piano di studio

- a) La griglia oraria e il piano di studio della SCG di Coira costituiscono il riferimento per le griglie orarie e i piani di studio corrispondenti delle altre scuole medie superiori cantonali nonché delle scuole medie superiori private.

- b) Presso il liceo, per lo svolgimento delle opzioni specifiche (senza lingue nazionali) nonché delle materie opzionali/facoltative di tutte le sezioni sono richiesti almeno dodici allievi iscritti per materia. Per lo svolgimento delle opzioni specifiche nelle lingue francese, italiano e romancio sono richiesti almeno sei allievi iscritti.
- c) Presso il liceo, per lo svolgimento delle opzioni complementari sono richiesti almeno 14 allievi iscritti per materia.

4. Sgravio per insegnanti con compiti particolari

- a) Il rettore può concedere i seguenti sgravi:
 - 1. per l'allestimento dell'orario settimanale delle lezioni al massimo sette lezioni settimanali su base annua;
 - 2. per la direzione degli esami d'ammissione al massimo sei lezioni settimanali su base annua;
 - 3. per la direzione d'esercizio degli impianti sportivi al massimo sette lezioni settimanali su base annua.
- b) Ulteriori sgravi superiori a una lezione settimanale su base annua necessitano dell'approvazione dell'Ufficio.

5. Adeguamenti del volume di lavoro

- a) Presso la SCG la designazione «adeguamenti del volume di lavoro» viene utilizzata esclusivamente per un volume di lavoro dell'anno scolastico corrente o di quello passato modificato a posteriori.
- b) La designazione «compiti particolari» si riferisce all'indennizzo per prestazioni nell'anno scolastico seguente.